Pubblicato il 15/01/2019

N.00086 /2019 REG.PROV.CAU.
N. 02583/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2018, proposto da

AIELLO Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

- FEUDO GIGLIO S.r.l.s, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo La Fauci Belponer, Luisa De Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Lama S.r.l., Ecotourism S.r.l.s, Vitral Glass S.r.l.s non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della nota del 10/10/2018 prot. 56305 del Dipartimento delle attività produttive,

servizio 3s artigianato, avente ad oggetto "comunicazione di non ammissibilità al finanziamento", notificata a mezzo pec in data 11/10/2018, nella parte in cui l'istanza del ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto 1 (50), sebbene l'attribuzione in sede di riesame (sulla base degli stessi documenti allegati al progetto) di ulteriori complessivi punti 20, di cui punti 15 per i criteri di selezione 7 e 8 e punti 5 per gli elementi premiali;

2) del verbale della commissione di valutazione n. 67 del 28/9/2018, comunicato in uno alla suddetta nota a mezzo pec del 11/10/2018, nella parte in cui la Commissione di valutazione ha confermato il punteggio attribuito in primo esame con il verbale n. 31 del 10/7/2018, omettendo di considerare la richiesta motivata di riesame della valutazione del progetto articolata riguardo ai criteri di selezione di cui ai nn. 2 , 3, 5, 6 e 7 del prf. 4.6 dell'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_02 del 23/6/2017;

3) del ddg n. 1100 del 17/7/2018 e l'allegato elenco provvisorio delle istanze ritenute ammissibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione, richiamato dalla sopra citata nota del 10/10/2018 prot. 56305 del Dipartimento delle Attività Produttive, Servizio 3s, con cui il progetto del ricorrente è stato ritenuto non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto dall'avviso Pubblico;

4) dell'Avviso pubblico relativo all'Azione 3.5.1_02 del PO “Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Bando a sportello in esenzione" e, segnatamente, a) del paragrafo 3.4. (spese ammissibili) dell'Avviso Pubblico, punto 4. lett. b) (imposta sul valore aggiunto), ove inteso in contrasto con l'art. 37, comma 11 Reg. 1303/2013, perchè esclude dal fondo perduto l'Iva indicata nel progetto di parte ricorrente, titolare di regime di imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2 d.l. 98/2011 (NON SOGGETTO AD IVA), con conseguente illogicità ed incongruenza del giudizio di valutazione del criterio di selezione 5 rispetto al piano di copertura degli investimenti; b) del paragrafo 4.6., dell'Avviso Pubblico, punto 2, criterio di

selezione n. 6 (cantierabilità) in quanto in contrasto con il principio di parità e di uguaglianza nella determinazione dei punteggi da attribuire per singolo criterio rispetto ad altri Avvisi Pubblici adottati dalla stessa Amministrazione nell'ambito della stessa linea d'azione e, in particolare, con la misura 3.1.1.03 (min. invest. 30.000,00 Max 250.000,00), ove per il requisito della cantierabilità è previsto un diverse range di punti (min-Max)"; c) del paragrafo 4.6. dell'Avviso Pubblico, punto 2, elemento premiale 2 (ottenimento rating della legalità) in quanto, ove ritenuto in contrasto con l'articolo 5-ter del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1- quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, determina una disparità di trattamento tra il ricorrente, impossibilitata ad ottenere il rating di legalità, e le altre imprese che, invece, ottenendolo, hanno potuto godere di ulteriori punti 3 per detto elemento premiale ai fini della ammissione al contributo FESR;

5) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, connessi, preliminari ed istruttori, ancorché non conosciuti, relativi alle operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti, per la procedura indetta in relazione all'Azione 3.5.1_02 del P “Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Bando a sportello in esenzione", a mezzo dei quali è stata disposta l'inammissibilità della proposta di parte ricorrente per mancato raggiungimento per punteggio minimo previsto al prf 4.6.;

6) di tutti gli atti, provvedimentie verbali conseguenziali ai provvedimenti impugnati – medio tempore eventualmente adottati – ed in particolare quelli che, sulla base della gravata graduatoria, impegnino le risorse PO FESR Sicilia 2014/ 2020 – Azione 3.5.1 _02 Aiuti alle imprese in fase di avviamento, a favore di terzi nelle more del giudizio e di ogni altro atto preliminare, presupposto e/o connesso, anche non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato delle Attività Produttive e

di Feudo Giglio S.r.l.s;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito, atteso che:

- da un lato il ricorrente censura nel merito i punteggi attribuiti dalla Commissione e tuttavia – in considerazione del limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo - non si ravvisano nel caso in esame manifeste illogicità di giudizio tali da inficiare l'operato della commissione;
- non si ravvisa, inoltre, la dedotta disparità di trattamento nella valutazione del criterio di selezione di cantierabilità tra avvisi pubblici diversi, ancorché relativi allo stesso asse, potendosi ad avviso del Collegio ravvisare il vizio dedotto soltanto nell'ambito della medesima procedura, essendo prerogativa insindacabile dell'amministrazione prevedere criteri diversi per ciascun avviso o bando da essa emanato;

RITENUTO

- che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;
- che le spese della presente fase cautelare possono, allo stato, essere compensate tra le parti.

RITENUTO peraltro:

- che come richiesto dal ricorrente vada autorizzata fin d'ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a.,

l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva;

- che in relazione all’elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

- che il predetto avviso dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell’Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) respinge la domanda di sospensione dell’efficacia proposta con il ricorso in epigrafe.

b) accoglie, come in motivazione, l’istanza di notificazione per mezzo di pubblici proclami;

c) compensate tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO